VERBALE DI ACCORDO

Il 18 giugno 2026, si sono incontrate, presso la sede di ITABUS S.p.A.,

ITABUS S.p.A., rappresentata da Liliana Zarobbi (**"ITABUS"** o l'**"Azienda"**)

e

le Segreterie Nazionali delle OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI, FAISA CISAL e UGL Autoferrotranvieri (le **"OO.SS."** o le **"Organizzazioni Sindacali"**)

insieme all'Azienda congiuntamente denominate le **"Parti"**.

Premesso che:

i. Il periodo estivo (giugno-settembre) rappresenta, per l'Azienda, un periodo di cd. alta stagionalità, caratterizzato da elevata intensità di produzione;
ii. Anche in tale contesto, le OO.SS. hanno rappresentato, all'Azienda, l'opportunità di valorizzare l'apporto produttivo del Personale;
iii. L'Azienda si è mostrata favorevole a questa impostazione capace di valorizzare la presenza del Personale di Guida che assicura l'effettuazione, regolare, dei livelli di servizio programmati.

Ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Al Personale di guida che svolga tutte le prestazioni programmate per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del presente Accordo a quella del 30 settembre 2026, sarà riconosciuto il "*Bonus presenza estate 2026*".
2. Il Bonus presenza estate 2026 sarà pari all'importo lordo di €400,00.
3. Il Bonus presenza estate 2026 sarà riconosciuto, considerando il valore target e fermo quanto previsto al punto 4 che segue:
   - nella misura, di € 300 come valore economico lordo, accreditato nei termini di cui al successivo punto 9;
   - nella misura di € 100 in voucher Edenred con taglio fisso di importo frazionato (es. tagli da €20 fino a concorrenza dell'importo complessivo spettante) spendibili entro 1 anno dall' erogazione.
4. Il suddetto importo sarà:
   - ridotto del 20% nel caso in cui il Personale di guida, rispetto a tutte le prestazioni programmate, faccia un numero di assenze non superiore complessivamente a 1 giornata nel periodo di riferimento;
   - ridotto del 50% nel caso in cui il Personale di guida, rispetto a tutte le prestazioni programmate, faccia un numero di assenze non superiore complessivamente a 2 giornate nel periodo di riferimento;
   - ridotto del 80% nel caso in cui il Personale di guida, rispetto a tutte le prestazioni programmate, faccia un numero di assenze non superiore complessivamente a 3 giornate nel periodo di riferimento;

- azzerato nel caso in cui il Personale di guida si assenti per un numero maggiore di 3 giornate nel periodo di riferimento.

5. Nella determinazione delle presenze, saranno neutralizzati esclusivamente i periodi di ferie programmati e previamente accordati dall'Azienda.
6. Le giornate di assenza comunicate precedentemente e in corso rispetto alla data di sottoscrizione del presente Accordo saranno neutralizzati ai fini del Bonus presenza estate 2026.
7. Per le risorse in ingresso, durante il periodo di cui al punto 1 che precede, il Bonus presenza estate 2026 sarà riproporzionato.
8. Saranno esclusi dalla percezione del Bonus presenza estate 2026 coloro che saranno interessati dalla cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2026.
9. Il Bonus presenza estate 2026 – nelle componenti di cui al precedente punto 3 - sarà riconosciuto, a consuntivo a novembre 2026.
10. Le Parti convengono di incontrarsi nel mese di ottobre per la verifica, congiunta, sul consuntivo maturato.

Roma 1/07/2026

Per ITABUS S.p.A.

Per le OO.SS.

FILT CGIL

FIT CISL

UILTRASPORTI

FAISA CISAL

UGL FNA